

PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

1. Il destinatario dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Comune di Creazzo comunicazioni di inizio e fine lavori.

I funzionari del Comune di Creazzo, avranno sempre libero accesso sul luogo dei lavori, sia per controllare l'osservanza delle condizioni imposte con il presente atto, sia per dare le disposizioni che si manifestassero opportune in corso d'opera.

Copia del presente atto e relativi elaborati grafici dovranno essere costantemente mantenuti presso il cantiere di lavoro ed esibiti su richiesta, anche verbale, al personale di sorveglianza stradale.

2. Dovrà sempre essere assicurata la viabilità stradale e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dall'art. 21 del vigente Codice della Strada. In particolare si prescrive che venga posta in opera e conservata efficiente sia di giorno che durante le ore notturne la segnaletica stradale di pericolo, fino al definitivo ripristino della sede stradale.

3. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle seguenti istruzioni:

- A. Gli scavi da eseguire entro gli abitati o lungo le strade, dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile, in modo da recare il minimo disturbo ai privati ed in modo da non interrompere il traffico ai veicoli.

Si dovrà provvedere ai necessari puntellamenti, ai ripari, agli sbadacchiamenti ed ai passaggi provvisori con tavolame ed altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni e l'accesso alle proprietà private.

Il richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese, **in prosecuzione dei lavori di cui sopra, al ripristino della sede e dei manufatti stradali manomessi**, nonché porre particolare riguardo per la salvaguardia dei sottoservizi; sarà inoltre cura e responsabilità del richiedente avvisare, prima dell'inizio dei lavori, il Comando dei Vigili Urbani, l'Ufficio Tecnico Comunale e tutti gli enti concessionari dei sottoservizi stradali richiedendo, se necessario, l'eventuale ordinanza di chiusura della strada.

- B. Deve essere prevista, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale: non deve essere previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata.

- C. La condotta deve essere posta con estradosso a non meno di ml. 1,00 al di sotto del piano viabile stradale e comunque alle profondità previste dalle normative vigenti e secondo indicazioni e prescrizioni degli Enti Concessionari dei Pubblici Servizi.

- D. Relativamente alle condotte dell'acquedotto, si precisa che la posa di nuovi sottoservizi o la realizzazione di nuovi manufatti dovrà rispettare le seguenti distanze minime dall'estradosso delle condotte esistenti in modo tale da permettere in futuro le normali attività di manutenzione sulle stesse:

<i>CONDOTTE</i>	<i>DISTANZA MINIMA (m)</i>
Acquedotto - Adduttrici	1,00
Acquedotto - Distribuzione	0,50
Fognatura	1,00

- E. Prima dell'inizio dei lavori di scavo deve provvedersi al taglio preventivo integrale del piano viabile stradale, con trasporto a rifiuto di tutto il materiale proveniente dallo scavo.

- F. Deve essere eseguito riempimento dello scavo con inerte stabilizzato a calce in ragione di 80/100 Kg/mc. Tale inerte dovrà essere costituito da ghiaia stabilizzata di pezzatura non superiore a mm 25, per lo strato di ml. 1.00 immediatamente al di sotto del piano viabile bitumato.

Per scavi di notevole profondità e quindi superiori al metro di cui sopra, le condotte dovranno essere poste su letto di sabbia, ricoprimento pure con sabbia e per il tratto fino alla quota di ml 1.00 al di sotto del piano viabile stradale, il riempimento dovrà essere eseguito con materiale arido ghiaioso sempre miscelato a calce in ragione di 80/100 Kg/mc avente però pezzatura massima di mm 100.

In entrambi i casi comunque si dovrà procedere a compattazione con piastra vibrante per strati non superiore a 30/40 cm.

- G. Il ripristino del manto stradale bitumato dovrà essere eseguito con due interventi distinti:

- a) **ripristino provvisorio immediato**, ad ultimazione degli interventi di cui al punto precedente, con stesa di conglomerato bituminoso (bynder), granulometria 0-15, previa pulizia della superficie, su attacco di emulsione bituminosa di ancoraggio, eseguito con macchina vibrofinitrice e rullato a caldo, avente uno spessore finito reso costipato di cm. 10, sino a livello del piano viabile compresa sigillatura superficiale con emulsione bituminosa in ragione di 0,75 Kg/mq.

- b) **ripristino definitivo da eseguirsi a distanza minima di sei mesi** dall'ultimazione del ripristino provvisorio e comunque nel periodo compreso tra i mesi di Aprile e Settembre di ogni anno, salvo diversa specifica indicazione dell'Ufficio Tecnico.

Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- Fresatura con mezzo meccanico della pavimentazione stradale bitumata, tappeto e bynder, sino alla profondità di cm. 10 per una larghezza e superficie dipendente dalla tipologia dello scavo, come indicato nei successivi punti 4 – 5, con rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro manufatto presente sulla carreggiata e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
 - Realizzazione, sulla superficie fresata, previa pulizia della stessa, di pavimentazione in conglomerato bituminoso (0-15) per strato di base e di collegamento tipo “bynder” semiaperto, realizzato con bitume tipo 80-100 in quantità 5,0 – 5,5% in peso dell’inerte e impasto a caldo di m.c. 1.00 di pietrischetto (granulometria 0-15), sabbia, filler, steso con macchina vibrofinitrice e rifinito a mano, previa stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di 1 Kg/mq e successiva compattazione con compressore da 8/10 tonn., spessore finito reso costipato cm. 7.
 - Realizzazione, sulla medesima superficie, di tappeto di usura (0-10), mediante stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato con bitume tipo 80-100 in quantità 5 – 6% in peso dell’inerte e impasto a caldo di m.c. 1,00 di pietrischetto (granulometria 0-6), sabbia, filler, steso con macchina vibrofinitrice e rifinito a mano, previa stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di 1 Kg/mq e successiva compattazione con compressore da 8/10 tonn., spessore finito reso costipato cm. 3, compresa la profilatura dei bordi, i raccordi alla viabilità, alle caditoie, ai pozzetti ecc..., sigillatura dei bordi in corrispondenza delle banchine e lungo le cunette.
 - Sigillatura superficiale della pavimentazione realizzata mediante aspersione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,75 Kg/mq e successiva saturazione con sabbia di fiume.
- H. Deve provvedersi, sia in sede di ripristino provvisorio che definitivo, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, cunette, segnavia, cordonate, guard rails e ogni opera o manufatto manomesso.
- I. Per attraversamenti di corsi d’acqua e di vallate è vietato l’ancoraggio delle tubazioni ai manufatti stradali (ponti, etc.) mentre si dovrà procedere esclusivamente in sub-alveo, ovvero su appositi manufatti di attraversamento, autoportanti e non collegati in alcun modo con i manufatti stradali.
- J. Per posa di tubazioni interrato, copertura minima 100 cm, di diametro superiore a 300 mm e/o camerette o pozzetti con o senza chiusini, dovrà prodursi relazione con calcolo di verifica della stabilità del tutto (ovvero attestato) sulla idoneità alla portata di carichi stradali di 1. A categoria di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 04/05/90 e relativa Circolare n° 34233 del 25/02/91, se relativi a fognature di tipo industriale.
- 4. Prescrizioni nel caso di ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI (allacci)**
Per quanto riguarda gli attraversamenti trasversali in sotterraneo il concessionario, nell’esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto A) al punto I).
Le bitumature devono essere eseguite con le modalità previste al punto 3.F, il ripristino definitivo deve essere realizzato previa fresatura del piano stradale bitumato, tappeto e bynder, estesa per 1.50 ml da ciascun lato dello scavo (3.00 ml in totale) su tutta la sede stradale.
- 5. Prescrizioni nel caso di ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI (parallelismi)**
Per quanto riguarda gli attraversamenti longitudinali in sotterraneo il concessionario, nell’esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto A) al punto I), **qualora vi sia l’impossibilità tecnica di attenersi alle seguenti direttive:**
- L. Gli attraversamenti devono essere realizzati nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa. Tale disposizione può essere eccezionalmente derogata solo nel caso di comprovate motivazioni, che devono essere unilateralmente accolte dall’Amministrazione concedente. In tal caso i sottoservizi devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema spinta dei manufatti del corpo stradale che proteggano gli stessi e assorbano le sollecitazioni del traffico stradale, senza intaccare il manto bituminoso.
- M. Deve essere prevista compatibilmente con le norme di sicurezza l’unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L’accesso all’attraversamento deve avvenire di norma al di fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata. Nel caso di comprovata impossibilità tecnica L’Amministrazione Comunale concedente unilateralmente autorizza soluzioni alternative, quali la richiesta di attraversamenti a “cielo aperto”. In tal caso il concessionario, nell’esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto B) al punto I).
- N. Le bitumature devono essere eseguite con le modalità previste al punto 3.F, il ripristino definitivo deve essere realizzato previa fresatura del piano stradale bitumato, tappeto e bynder, per un’estensione pari a quella dello scavo e su una larghezza pari all’intera corsia interessata dall’intervento (metà carreggiata).
- O. Qualora l’intervento interessi la mezzeraia, la fresatura deve essere effettuata tra gli assi delle due corsie di marcia per un a fascia di larghezza pari a metà carreggiata.

DISCIPLINARE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione viene data senza pregiudizio di diritti dei terzi, verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune di Creazzo da ogni azione molesta e spese che potessero in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo essere cagionate dal provvedimento stesso. Per ogni danno derivato a terzi per fatto del concessionario il medesimo concessionario si impegna a tenere indenne il Comune, a semplice richiesta dello stesso, da qualunque richiesta di risarcimento danni.

2. Il destinatario dell'autorizzazione dovrà mantenere i manufatti e tutte le altre opere da lui costruite, in perfetto stato e dovrà immediatamente togliere ogni ingombro e riparare ogni danno che si verificasse alla strada in dipendenza delle costruzioni di dette opere, sotto la comminatoria, in caso di inadempienza di tali obblighi, dell'esecuzione d'ufficio o quantificazione dei danni a tutto suo carico.

3. Qualsiasi lavoro fatto dal Comune di Creazzo lungo le strade, come pure qualsiasi variante lungo la sede stradale, qualunque ne sia la natura e l'importanza, non daranno mai diritto al destinatario dell'autorizzazione di pretendere alcuna indennità per danni o deprezzamenti arrecati alle opere da lui eseguite in dipendenza del nulla osta.

4. Le comunicazioni di inizio e fine lavori e le variazioni di domicilio del destinatario della concessione così pure quelle comunque derivanti da concessione o trapasso di attività o di proprietà, in funzione delle quali il provvedimento sia stato originariamente accordato, devono essere immediatamente comunicate al Comune di Creazzo.

5. Il presente provvedimento si intende limitato ad un periodo di anni 1 (uno), alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo diverse previsioni legislative in materia ovvero disdetta con raccomandata A.R. di una delle parti, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza; fermo, comunque, restando che il provvedimento viene rilasciato a titolo precario, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e che, pertanto, è revocabile in qualsiasi momento dal Comune, e lo stesso si riserva di apportare all'autorizzazione stessa tutte le modificazioni ritenute necessarie, senza che la parte destinataria del provvedimento abbia perciò titolo a richiedere rimborsi di spese e/o indennizzi di sorta.

6. Per quanto non in particolare stabilito dal presente atto, la parte destinataria del provvedimento è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigente in materia.

7. Il deposito cauzionale (o in sostituzione polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) verrà trattenuto per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) dalla comunicazione di ultimazione dei lavori (ripristino definitivo). La richiesta di svincolo al Comune di Creazzo deve pervenire per iscritto dall'interessato.

Qualora, trascorso il periodo di sei mesi i lavori eseguiti presentino dei cedimenti o comunque risultino difformi a quanto previsto nel provvedimento autorizzativo e relative prescrizioni tecniche, l'Amministrazione Comunale ordinerà alla ditta richiedente, entro un termine ritenuto congruo, l'immediata sistemazione delle opere con spese, nessuna esclusa, a carico della ditta stessa.

Nel caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale disporrà del deposito cauzionale nel modo più ampio.

8. Il destinatario del presente provvedimento assume ogni responsabilità, anche dopo lo svincolo della cauzione, della manutenzione delle opere di ripristino in modo da garantire la sicurezza della viabilità, rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione molesta e spese che potessero in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo essere cagionate dalla concessione stessa. Per ogni danno derivato a terzi per fatto del concessionario il medesimo concessionario si impegna a tenere indenne il Comune, a semplice richiesta dello stesso, da qualunque richiesta di risarcimento danni.

9. Il termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato in mesi 6 (sei) dal rilascio del presente provvedimento se allacciamento, 18 (diciotto) mesi se parallelismo, dalla data di ricezione dell'autorizzazione.

10. Alla scadenza il provvedimento decade ed è fatto obbligo di ridurre nel pristino stato i luoghi, pena la perdita della cauzione.

11. Il Comune di Creazzo tramite il proprio personale si riserva di far eseguire, in qualsiasi momento e a cura e spese del concessionario saggi e verifiche sulla qualità dei materiali messi in opera e dei relativi spessori, per controllare il rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nell'autorizzazione.

12. Qualsiasi variazione alle modalità di occupazione e/o all'estensione della superficie occupata, è soggetta al preventivo rilascio, a seconda dei casi, di nuovo provvedimento autorizzativo o di semplice benestare scritto da parte della scrivente amministrazione.

13. Per tutte le controversie che dovessero sorgere dal presente disciplinare, il destinatario del nulla osta elegge domicilio presso la sede del Comune di Creazzo in Piazza del Comune, 6. Avverso il provvedimento definitivo è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.